

= COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO =

- Provincia di Pisa -

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE DELLA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA SUI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN
VAL D'ARNO.**

--==oOo==--

L'anno duemilaotto, il giorno del mese di
....., in Montopoli In Val d'Arno (PI), Via
guicciardini, n°61.

FRA

il Comune di Montopoli In Val d'Arno, con sede in Montopoli In Val
d'Arno (PI), Via guicciardini, n° 61, C.F. 82000270 502, nella persona
del sig. **Danilo Nacci**, nato a San Miniato (PI) il 07.01.1954,
responsabile dell'Ufficio Personale Associato tra i comuni di Santa
Croce S/A e Montopoli V/A (UPA), il quale agisce non in proprio, ma
in rappresentanza del Comune medesimo ;

E

il Dott. **Pietro Cassano**, nato a Sant'Arcangelo (Pz) il 05.11.1966,
residente in Vinci (FI) in Via Giovanni Amendola n° 5, C.F.
CSSPTR66S05I305Z, P.IVA 05390530482, iscritto all'Ordine dei
Medici di Firenze dal 01.06.1999 al n° 11054, di seguito denominato
"incaricato".

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile delle Risorse Umane del Comune di San Miniato (ente capofila) n° 134 del 06 .03.2008 è stata indetta una gara informale per l'affidamento dell'incarico di "medico competente" ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. n°626/1994 per la gestione della sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali dei Comuni di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno;
- con determinazione del Responsabile dell'UPA n° 204 del 06.05.2008, a seguito dell'espletamento di gara informale, è stato assegnato l'incarico professionale di cui trattasi al sopra-individuato medico;

Tanto premesso, fra le parti succitate si conviene quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto della prestazione

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'incaricato, che accetta, l'incarico di "medico competente" per la gestione della sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

L'incarico professionale avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- accertamenti sanitari periodici e preventivi;
- accertamento dell'idoneità alle mansioni;
- attestazioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. n° 15 1/2001;
- qualsiasi ulteriore adempimento connesso alla compiuta osservanza del D.Lgs. n°626/1994.

ART.3 - Compensi

Il compenso per le singole prestazioni, come da offerta presentata dal professionista, è così determinato:

- Visita generica € 17,90
- Visita ottometrica e visus € 21,90
- Esami sangue e urine € 19,00
- Spirometria € 15,90
- Audiometria € 15,90
- Idoneità alle mansioni € 10,00
- Accertamento art. 20 D.Lgs. n°151/2001 € 10,00

ART. 4 - Durata dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data di pubblicazione del presente contratto sul sito Internet del Comune di Montopoli in Val d'Arno ed avrà durata fino al **31 dicembre 2011**.

ART. 5 - Obblighi dell'incaricato

L'incaricato sarà obbligato all'osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia, alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori e dovrà assolvere a tutte le prestazioni sanitarie ed extrasanitarie specificate negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n° 626/1994.

Il professionista dovrà avere la disponibilità di tutte le dotazioni professionali e strumentali ritenute idonee a garantire il miglior assolvimento delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, lo stesso dovrà svolgere gli approfondimenti ritenuti opportuni, secondo le regole di diligenza rapportate all'attuale scienza medica.

La sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti comunali esposti ai rischi lavorativi è quantificata in circa 70 unità lavorative, distribuite nelle diverse figure professionali ed assegnate alle diverse mansioni nell'ambito delle strutture ed uffici comunali.

Il numero dei dipendenti potrà variare nella misura del 10% in più o in meno, con l'obbligo di rendere il servizio agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto.

Il medico dovrà assicurare la propria prestazione professionale secondo le esigenze e l'organizzazione dell'Ente committente; in particolare, gli accertamenti dovranno essere effettuati nei giorni feriali e in orario di servizio, salvo diversi accordi intercorsi con il committente, in strutture in dotazione allo stesso medico situate nel territorio comunale di Montopoli in Val d'Arno.

ART. 6 - Collaborazioni esterne

Il professionista incaricato potrà ricorrere a collaborazioni esterne esclusivamente per l'effettuazione delle analisi di laboratorio richieste nel capitolato, sottoscritto dallo stesso per accettazione.

Il professionista dovrà indicare le strutture o i professionisti di cui intende avvalersi, fermo restando che lo stesso rimane responsabile di eventuale carenze o inadempimenti riferibili all'attività di tali strutture o professionisti.

ART. 7 - Pagamenti

Il pagamento da parte dell'Ente avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture, corredate da un rendiconto delle prestazioni eseguite, entro 60 giorni dalla ricezione.

Nel caso di pagamenti superiori a Euro 10.000,00, il pagamento avverrà secondo le modalità di cui al D.M. n°40/20 08.

ART. 8 - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, è competente il Foro di Pisa.

ART. 9 - Recesso e risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale può chiedere la risoluzione del contratto, oltre nei casi espressamente previsti dalla legge, anche in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato e nella vigente normativa.

L'incaricato può recedere dal contratto solo per giusta causa, dandone comunicazione al committente tramite lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, tratterà i dati di cui è o verrà in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'incaricato si obbliga al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali; si obbliga altresì al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali, che il Comune ha adottato con l'approvazione del Documento Programmatico sulla

Sicurezza.

ART. 11 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'incaricato tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, nessuno escluso, fatta eccezione per l'I.V.A. (ove applicabile), che rimane a carico del Comune.

ART. 12 - Registrazione

Trattandosi di scrittura privata non autenticata, il presente contratto sarà registrato in caso di uso a spese del richiedente.

ART. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile (art. 2229 e seguenti).

Per l'Amministrazione comunale _____

Il professionista incaricato _____

Per approvazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 c.c., degli artt. 6, 8 e 9 del presente contratto:

Per l'Amministrazione comunale _____

Il professionista incaricato _____